

Società Cooperativa Edilizia "FLAVIA" a proprietà indivisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 20 dicembre 2021)

ART. 1 – OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETA'

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Solidarietà, istituito così come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione del 04/06/2019 e approvato dall' Assemblea ordinaria dei Soci in data 11/07/2019.

Il Fondo di Solidarietà è costituito dal versamento mensile di € 1,00 (Euro uno/00), per ogni canone fatturato, da parte della Cooperativa e di un importo, da versare da parte del socio assegnatario, equivalente a quello versato dalla Cooperativa, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite massimo dell'1% (uno per cento) delle somme dovute dai Soci assegnatari come previsto dall'art. 7 lett. j) dello Statuto.

Potranno essere parte integrante del fondo, parzialmente o totalmente, i contributi derivanti dall'art.9 comma 5 della L.R.28/76 modificata dall'art.1 della L.R. 10 del 26/03/2019, secondo il deliberato del Consiglio di Amministrazione.

Il fondo verrà altresì integrato con gli eventuali proventi delle sanzioni di cui all'art.20 del Regolamento per l'autogestione degli alloggi, dei servizi e degli spazi comuni.

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Il Fondo di Solidarietà sarà gestito da un comitato di gestione del fondo composto da 3 (tre) persone, designate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il comitato designato provvederà ad individuare i beneficiari dei contributi, che saranno utilizzati dalla Cooperativa direttamente per abbattere gli arretrati dovuti a titolo di somme dovute.

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa possono far parte del comitato della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà collaborare con gli Enti Locali e Associazioni e/o Cooperative aventi finalità sociali al fine di raggiungere lo scopo mutualistico nei riguardi dei soggetti deboli.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del Fondo di Solidarietà sono esclusivamente i Soci assegnatari di immobili della Cooperativa che si trovino in una situazione di difficoltà economica accertata dal Comitato di Gestione del fondo.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il fondo di solidarietà sarà utilizzato esclusivamente per far fronte al pagamento delle somme dovute a titolo di godimento abitazione più integrazione spese accessorie, (art. 7 e 46 dello Statuto Sociale).

ART. 5 – CRITERI PER L'EROGAZIONE

Presupposto per l'erogazione è la manifesta e comprovata necessità del richiedente e/o del suo nucleo familiare.

La situazione di necessità è identificata sulla base del principio del reddito e dei correlati criteri economici di

valutazione.

In genere, si esclude di poter intervenire per nuclei familiari che presentino un reddito ISEE superiore a € 9360.00 e/o redditi netti superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

Persone del nucleo familiare	Reddito netto da lavoro annuo massimo
1	€. 9.360,00 (Euro novemilatrecentosessanta/00)
2	€. + 20% per il 1° componente in più
Oltre 2	€. + 10% calcolato sulla base per ogni altro componente in più
Con presenza di disabile	€. + 20% ulteriore calcolato come sopra.

Nel reddito sono conteggiate tutte le entrate effettive da lavoro (dipendente e/o indipendente) e da pensione (con la sola eccezione dell'assegno di accompagnamento).

E' possibile derogare ai sovra individuati limiti di reddito per gravi ed eccezionali situazioni accertate dal Comitato designato e sottoposte successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di identificare la reale situazione di bisogno e il reddito presunto del nucleo familiare del Socio richiedente, il reddito viene riconsiderato sulla base dei seguenti ulteriori criteri economici di valutazione:

a. Criterio della casa:

Nessun componente del nucleo familiare deve possedere la proprietà esclusiva di una o più abitazioni adatta al nucleo familiare. Essa è ostativa all'ottenimento del beneficio del sussidio. E' consentita la comproprietà di uno o più immobili fino ad un valore massimo fiscale di € 30.000,00.

b. Criterio della vettura:

E' ammessa la proprietà di un veicolo adeguato per prezzo e cilindrata alle esigenze del nucleo familiare e/o lavorative.

Costituisce elemento di esclusione dal beneficio del sussidio:

- il possesso di imbarcazioni da diporto.
- in via di principio, l'acquisto di un autoveicolo nei due anni precedenti di cilindrata superiore a 1600 cc e/o di costo superiore a €. 15.000,00 (quindicimila/00) oppure di un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc

c. Criterio del patrimonio mobiliare:

attività finanziarie, depositi su conti correnti bancari o postali normalmente costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del contributo se superano l'ammontare di €. 6.000,00 (seimila/00) giacenza media annua per i nuclei familiari di un solo componente incrementabili fino a 12.000,00 (1.000,00 per ogni componente in più, 3.000,00 per componenti disabili oltre il 50%, 6.000,00 per invalidità grave o non autosufficienza).

d. Ulteriori Criteri:

E' in facoltà del Comitato valutare qualsiasi altro elemento indiziario della capacità reddituale.

Gli interventi a favore di nuclei familiari con presenza di persone in età lavorativa disoccupate sono condizionati alla verifica della reale impossibilità di trovare occupazione. Di norma, non si interviene se i componenti il nucleo familiare hanno perso o abbandonato il lavoro per motivi non giustificati (dimissioni).

Il comitato competente dovrà in ogni caso verificare la situazione del nucleo familiare e valutare l'attendibilità delle informazioni acquisite, al fine di evidenziare eventuali condizioni che attestino un tenore di vita incompatibile con i criteri di ammissibilità.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE

Le domande di concessione del contributo, da redigersi su apposito modulo prestampato conforme a quello allegato al presente regolamento, dovranno essere presentate entro i termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Cooperativa. La domanda di concessione del contributo, qualora si renda necessario, potrà essere integrata e/o modificata in tutto o in parte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Uno o più incaricati del comitato designato provvederanno ad effettuare tutte le verifiche necessarie, anche nel caso di nuclei familiari già conosciuti, in quanto deve sempre essere garantita la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite dai richiedenti.

Di tali verifiche dovrà risultare un apposito verbale sottoscritto dai membri del comitato al quale verrà allegata la documentazione vagliata.

Tale verbale si chiuderà con l'assegnazione del contributo che dovrà avere l'approvazione della maggioranza dei membri del Comitato.

Le domande verranno assolte sino all'esaurimento del Fondo di Solidarietà (accantonato al 31/12/ dell'anno precedente).

Qualora il Fondo non fosse sufficientemente capiente per soddisfare le richieste di più soci bisognosi, verrà stilata una graduatoria ove verranno presi in considerazione il reddito (dal più basso al più alto) e il patrimonio mobiliare (dal più basso al più alto). A parità di situazioni di necessità, verrà preferita la richiesta presentata dai soci con nuclei familiari con componenti disabili o maggior numero di familiari a carico.

ART. 7 – CONTRIBUTO

L'importo del contributo sarà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Per regola generale, salvo quanto indicato all'art. 5 le somme costituenti il contributo devono sempre essere assegnate dal Comitato designato, che deciderà entro 60 gg dalla scadenza della presentazione delle richieste con la maggioranza dei suoi membri.

Tutta la documentazione raccolta dovrà essere consegnata, unitamente al verbale di cui all'articolo 6, al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a diminuire o azzerare il debito del socio nei confronti della Cooperativa.

ART. 8 – DECORRENZA

Il contributo mensile è stato accantonato dal 01/07/2020 e successivamente dal momento dell'assegnazione dell'alloggio. Pertanto il Fondo è stato costituito a regime dal 31/12/2020.

ART. 9 – NORMA FINALE - PRIVACY

Le decisioni del Comitato designato sono inappellabili dai Soci.

Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Edilizia “Flavia” con sede nella Repubblica Italiana –12100 Cuneo - Via Fossano N°6 – Partita IVA 00519230049 - telefono +39/0171.695070.